



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

## PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DIRIGENTI PUBBLICI: FACCIAMO CHIAREZZA

Il tema della prescrizione dei contributi previdenziali dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, è tornato prepotentemente di attualità in quanto l'INPS, con due circolari emanate nel corso del 2017 – la n. 94 del 31 maggio e la n. 169 del 15 novembre, che ha sostituito la precedente -, traendo occasione dall'esigenza di integrare le “prassi in uso presso il soppresso INPDAP con quelle vigenti nell'Istituto” ha provveduto ad una ricognizione della normativa che disciplina l'istituto della prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Casse della Gestione dei Dipendenti pubblici.

In estrema sintesi le disposizioni che ci interessano sono due:

- Art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 (cd Riforma Dini), che prevede che le contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatorie si prescrivono in cinque anni, e che la contribuzione prescritta non può essere versata dal datore di lavoro e, conseguentemente, incassata dall'Istituto;
- Art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, che stabilisce - per talune categorie di dipendenti pubblici, ivi compresi quelli iscritti alla CTPS, ovvero i dipendenti dello Stato - che nelle ipotesi in cui si accerti che il versamento dei contributi dovuti abbia avuto inizio da data posteriore a quella dalla quale ricorreva la obbligatorietà della iscrizione, la liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, comprendendo anche i servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi.

Secondo le disposizioni citate in sostanza:

- Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico la prescrizione dei contributi è quinquennale, come per la generalità dei lavoratori dipendenti;
- L'amministrazione datore di lavoro ha però l'obbligo di sostenere l'onere del trattamento di pensione riferito ai periodi di servizio in cui è intervenuta la prescrizione, pensione che sarà comunque erogata dall'INPS sotto forma di rendita vitalizia.

Ciò premesso, va osservato che la circostanza che la individuazione di limiti e modalità di riconoscimento dei contributi non versati sia rimessa ad una circolare dell'Ente Previdenziale che interpreta una serie di disposizioni spesso contrastanti tra loro non può tranquillizzarci, in quanto trattasi di materia assai delicata che, coinvolgendo risorse pubbliche, espone ogni decisione amministrativa a precise responsabilità anche di natura contabile.

Peraltro una prova di ciò è offerta dalla circostanza che secondo la precedente circolare dell'INPS, la n. 94 del 31 maggio scorso, i lavoratori statali erano esclusi dall'applicazione del citato art. 31, con applicazione dell'assicurazione generale obbligatoria con le note prescrizioni di cui all'art. 3, comma 9, della citata legge n. 335/1995.

Capite bene, cari colleghi, che non si può demandare ad una circolare dell'Ente previdenziale la decisione in ordine alla spettanza o meno di un trattamento previdenziale ad un dipendente statale!

Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato  
Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma  
Tel./FAX (0039) 06 42012931

sito web: [www.unadis.it](http://www.unadis.it) – e-mail: [unadis2012@gmail.com](mailto:unadis2012@gmail.com), [info@unadis.it](mailto:info@unadis.it)

Aderente e socio fondatore CODIRP



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

Occorre senz'altro un intervento normativo chiarificatore, che, auspicabilmente attraverso la redazione di un testo unico in materia pensionistica, riaffermi il principio della irrilevanza, ai fini della erogazione delle prestazioni per i dipendenti statali, della contribuzione prescritta!

Non si può fare causa allo Stato per essersi comportato da evasore!

Non si possono prescrivere gli obblighi contributivi in capo allo Stato!

---

## AZIONI DI UNADIS IN CONCRETO A SEGUITO DELLA SITUAZIONE SUDETTA

A tutela di tutti e di ciascuno, Unadis sul tema offre agli iscritti i seguenti servizi:

- 1) **verifica della situazione contributiva per ciascun dirigente iscritto che lo richieda al sindacato;**
- 2) **rettifica di eventuali situazioni "anomale" tramite un patronato a cui Unadis si è affiliata.**

**Contattare per ogni chiarimento la Segreteria Unadis:**

**06/42012931 oppure**

**via e-mail [unadis2012@gmail.com](mailto:unadis2012@gmail.com)**